

CASSA RISPARMIO S. PAOLO

SOCIETÀ ANONIMA COOPERATIVA

STATUTO

OGGETTO DELLA SOCIETÀ

ART. 1. — È costituita una Società Anonima Cooperativa per fondazione d'una Cassa di Risparmio e Prostiti.

ART. 2. — La Cassa sarà denominata « Cassa Risparmio S. Paolo » ed avrà la sua sede principale in Brescia. Potrà aprire delle Agenzie nei centri più importanti della Provincia di Brescia.

ART. 3. — La Società s'intenderà costituita quando sarà sottoscritto per intero il capitale sociale e saranno versati in denaro tre decimi del medesimo.

ART. 4. — La costituzione si farà per atto pubblico, al quale saranno allegati i documenti comprovanti le sottoscrizioni dei Soci, ed il certificato di deposito dei tre decimi del capitale sottoscritto.

ART. 5. — Le sottoscrizioni delle azioni possono essere ritirate sopra esemplari del presente progetto di Statuto, in carta semplice e senza tassa di registro.

ART. 6. — La Società è fondata a scopo di beneficenza o specialmente a profitto delle scuole cattoliche della città e provincia di Brescia.

ART. 7. — Non potrà mai mutarsi l'oggetto della Società e lo scopo per il quale fu istituita, se non vi sarà l'assenso di tutti i Soci.

ART. 8. — Si riceveranno somme in deposito come si usa dalle altre Casse di Risparmio dietro corresponsione d'un interesse.

ART. 9. — I depositi saranno rappresentati da un *Libretto*, il quale potrà essere al portatore o nominativo, a scelta del depositante.

ART. 10. — I Libretti al portatore saranno considerati di proprietà di chi li presenta, e non sarà ammessa alcuna opposizione contro il pagamento dei medesimi, salvo che in precedenza fosse stato denunciato alla Cassa il furto o lo smarrimento del libretto presentato.

ART. 11. — I Libretti nominativi saranno pagati soltanto alla persona intestata od al suo legale rappresentante.

ART. 12. — Le somme ricevute in deposito saranno reimpiegate in mutui ad interesse, ed in conti correnti, garantiti da pegno, da ipoteca o da fideiussori solidi. Potranno essere impiegate anche in titoli pubblici, in isconti di cambiali, in sovvenzioni ai Soci sulle loro azioni, a seconda che stimerà meglio il Consiglio d'Amministrazione od i delegati del medesimo per le Agenzie.

ART. 13. — La Società potrà fare operazioni di Credito Agrario a seconda delle leggi dello Stato, e prestiti ammortizzabili per via di annualità, che comprendano gl'interessi ed una quota destinata alla restituzione progressiva del capitale.

ART. 14. — La restituzione dei depositi sarà garantita dal capitale sociale e da tutti i titoli e crediti della Società che restano a tal uopo vincolati per patto espresso. Gli azionisti sono responsabili soltanto fino alla concorrenza delle azioni sottoscritte.

CAPITALE SOCIALE

ART. 15. — Il capitale vien fissato nella somma di L. 100,000 diviso in tante azioni da L. 100 cadauna, fruttanti il 5 per cento netto all'anno. Detto capitale potrà essere aumentato coll' ammissione di nuovi soci. I titoli delle azioni potranno essere emessi senza specificare nei medesimi l'ammontare del capitale sociale, il numero e la somma totale delle azioni.

ART. 16. — Il pagamento delle azioni dovrà farsi per tre decimi all'atto della sottoscrizione, e gli altri sette decimi saranno versati a richiesta del Consiglio d'Amministrazione, ed anche prima, quando l'azionista lo desideri. Quando un socio si rifiutasse di versare le ulteriori quote d'azioni sottoscritte, sarà in facoltà del Consiglio d'Amministrazione di obbligarlo a versare i decimi insoluti, o di escluderlo dalla Società colla perdita dei decimi versati.

ART. 17. — Le azioni saranno nominative e non potranno essere cedute né vincolate a pegno che ai Soci. Potranno essere cedute e vincolate a pegno anche ad altri non Soci col consenso del Consiglio d'Amministrazione. Gli amministratori potranno acquistare le azioni per conto della Società, con somme da prelevarsi dagli utili accertati.

ART. 18. — I nuovi Soci dovranno obbligarsi ad osservare lo Statuto, di guisa che sarà rifiutato chiunque non l'accettasse, e sarà in facoltà di ognuno dei Soci di costringere gli altri Soci all'osservanza di tale condizione.

ART. 19. — Oltre ai titoli stabiliti dal Codice di Commercio, dovranno essere esclusi dalla Società gli eredi e successori di quei Soci che entro tre mesi non accettassero il presente Statuto, e quelli che fossero condannati per qualunque reato contro la proprietà ed il buon costume, o fossero notoriamente aggregati a Società contrarie al Governo costituito od alla Chiesa Cattolica.

ART. 20. — Nessuno dei Soci potrà recedere dalla Società senza il consenso del Consiglio d'Amministrazione.

ART. 21. — In caso di esclusione o di recesso di un Socio, esso non avrà diritto che alla restituzione del capitale versato, depurato dalle perdite sociali. La proprietà degli utili della Società che costituiranno il fondo di riserva ed ogni altra attività per la quota che potesse spettare al Socio escluso o recesso, s'intenderà risolta o concentrata negli altri Soci, per guisa che la proprietà delle attività sociali s'intenderà fin d'oggi acquistata per intero dai Soci rimasti, senza che i Soci esclusi o recessi, o loro eredi rappresentanti, possano pretendere dai Soci rimasti in Società alcun corrispettivo o rifusione di danni, essendosi appunto la Società stipulata sotto la sostanziale condizione della risoluzione della proprietà dei Soci esclusi o recessi, a favore degli altri rimasti fedeli allo Statuto, e ciò anche in via di contratto.

ART. 22. — Gli utili netti, detratte le spese d'Amministrazione, gl'interessi del 5 p. 0/10 dovuti agli azionisti e le perdite eventuali della Società, verranno erogati per 2/10 a costituire un fondo di riserva, e pel rimanente secondo lo scopo della Società a giudizio del Consiglio d'Amministrazione.

AMMINISTRAZIONE

ART. 23. — L'Amministrazione della Società spetterà ad un Consiglio composto di nove membri e tre sindaci. La nomina del Consiglio d'Amministrazione sarà fatta dai Soci; nella nomina si avrà riguardo alla attitudine delle persone da eleggersi, ed al numero di azioni da quelle possedute. Dureranno in carica 5 anni e saranno rieleggibili.

ART. 24. — Non potranno formar parte del Consiglio d'Amministrazione i Soci che avranno debiti verso la Società, e i Membri del Consiglio d'Amministrazione saranno obbligati a non ricevere prestiti dalla Cassa mentre durano in carica.

ART. 25. — Le cariche d'Amministratori e di Sindaci saranno gratuite.

ART. 26. — Gli Amministratori sono esonerati dall'obbligo di dare cauzione.

ART. 27. — I Consiglieri eleggeranno fra loro un Presidente ed un Segretario; questi dureranno in carica tre anni e saranno rieleggibili. Il Presidente avrà la firma sociale, e gli atti che importano obbligazioni per la Società saranno controfirmati dal Segretario.

ART. 28. — Qualora i Soci si riducessero ad un numero minore di 20, il Consiglio d'Amministrazione procurerà che sia aumentato il numero dei Soci, associando altre persone, in modo che la Società non abbia mai un numero minore di 20 Soci.

ART. 29. — L'assemblea generale dei Soci sarà convocata una volta all'anno mediante avviso da pubblicarsi nel giornale « *Il Cittadino di Brescia* » ed in quelli altri giornali che fossero scelti dal Consiglio d'Amministrazione. L'avviso conterrà l'oggetto della seduta.

ART. 30. — Sorgendo questioni tra i Soci e la Società saranno giudicate dai Sindaci, che faranno anche da arbitri ed amichevoli compositori.

ART. 31. — Un regolamento interno determinerà le norme da osservarsi circa la misura dell'interesse da corrispondersi ai depositanti e circa la decorrenza dei medesimi o le formalità relative alla emissione delle azioni, ed ai libretti dei depositi, ed in generale a tutte le discipline che il Consiglio d'Amministrazione credesse opportune di stabilire per l'esatta osservanza dello Statuto presente. In questo regolamento si richiameranno anche tutte le disposizioni di Legge relative all'Amministrazione delle Società anonime cooperative.

ART. 32. — La Società avrà la durata di novant'anni. Potrà essere sciolta anche prima, quando si verificasse la perdita della metà del capitale impiegato o quando vi fosse il consenso di tre quarti dei Soci.

ART. 33. — Nel caso che dovesse farsi la liquidazione della Società, la Commissione liquidatrice sarà scelta dall'assemblea fra i Soci in numero di cinque.

ART. 34. — Per quanto non è disposto nel presente Statuto si osserveranno le disposizioni delle leggi vigenti.

I PROMOTORI

BECCALOSI avv. GIOVANNI di Barghe, — BONTEMPI FELICE di Darfo, — CAMADINI d. LUIGI di Edolo, — CILLÀ nob. CARLO di Vestone, — CORNA PELLEGRINI PIETRO fu GIOVANNI di Pisogne, — COTTINELLI LUIGI fu VINCENZO di Brescia, — FERRAZZI ANTONIO di S. Gervasio Bresciano, — MAI ANDREA di Travagliato, — PINELLI d. PAOLO di Brescia, — RIZZI PIER ANTONIO fu LUIGI di Pisogne, — ROVETTA GIOVANNI fu GIOVANNI di Brescia, — TOVINI avv. GIUSEPPE di Brescia.